

Soluzione al caso della conclusione del contratto via email

Sostanzialmente la controversia verte sul valore formale del messaggio di posta elettronica nell'ambito degli atti procedimentali.

Alla fine del contenzioso il giudice [giudice amministrativo accoglie il ricorso](#), qualificando la mail come atto pienamente idoneo ad esprimere la volontà di conclusione del contratto e ne deduce che, successivamente alla sua trasmissione, l'aggiudicazione definitiva possa considerarsi tacitamente avvenuta.

In definitiva il [TAR Puglia](#) considera la mail semplice come atto chiaramente valido e inserito a pieno titolo nella sequenza degli atti della gara, e non come semplice comunicazione informale. La precisione e la natura dei dati comunicati (numero di serie e caratteristiche delle carrozze) infatti dimostravano che solo la stazione appaltante poteva aver inviato quella mail, anche senza utilizzo di PEC e firma digitale come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il Commento:

La mail è considerata valida in quanto mai disconosciuta da Trenitalia s.p.a. e quindi ad essa imputabile; il mancato disconoscimento come presupposto per la validità dell'atto richiama l'art. 2702 c.c. Si potrebbe, inoltre considerare come forma di sottoscrizione del messaggio inviato, l'inserimento di un user-id e di una password da parte dell'utente; tali elementi potrebbero, infatti, essere considerati come una sorta di firma elettronica, accostabili così alla disciplina dell'art 20 del codice dell'amministrazione digitale che prevede appunto l'utilizzo della posta elettronica certificata e della firma elettronica qualificata. E' da considerare, però, che l'user-id e la password sono utilizzati per autenticarsi al server di posta elettronica (e quindi utilizzare il relativo servizio), ma non hanno nessuna connessione diretta con il singolo messaggio di posta elettronica inviato.

